

Manlio Bellomo

SOCIETÀ E ISTITUZIONI
DAL MEDIOEVO
AGLI INIZI DELL'ETÀ MODERNA

Nuova Edizione

Euno Edizioni

© copyright 2020
ISBN 978-88-6859-158-8
Euno Edizioni
Via Campo Sportivo 21 - 94013 Leonforte (En)
Tel. e fax 0935 905877
info@eunoedizioni.it
www.eunoedizioni.it

Finito di stampare nel febbraio 2020
da Photograph - Palermo

Sommario

PARTE I

Capitolo I

Occidente ed Oriente fra Teodosio e Giustiniano

| | | |
|--|------|----|
| 1. Dentro e fuori i confini dell'Impero Romano d'Occidente | pag. | 3 |
| 2. Scontro e convivenza di popolazioni germaniche e romane | » | 4 |
| 3. Eserciti in armi e migrazioni di popoli: i 'Regna' d'oltr'Alpe | » | 7 |
| 4. L'Italia tra il secolo V e il VI: la crisi mortale del potere imperiale. Il 'Regnum' di Odoacre e di Teodorico | » | 9 |
| 5. Linee costituzionali del Regno gotico | » | 12 |
| 6. Il diritto dei nuovi 'Regna' occidentali: dall'attività dei privati alle 'codificazioni' regie | » | 13 |
| 7. Le compilazioni private di diritto romano al di là delle Alpi | » | 15 |
| 8. Le codificazioni regie di diritto romano | » | 17 |
| 9. Le codificazioni regie di diritto germanico | » | 21 |
| 10. La personalità della legge | » | 24 |
| 11. Le 'leggi' regie in Italia | » | 26 |
| 12. La cultura giuridica dell'Occidente: scuole, opere, motivi | » | 30 |
| 13. La cultura giuridica d'Oriente e la compilazione legislativa di Giustiniano | » | 34 |

Capitolo II

L'ITALIA VERSO ORIENTE

| | | | |
|-----|--|------|----|
| 1. | L'Italia bizantina. Le origini: l'Esarcato e i Ducati | pag. | 39 |
| 2. | Elementi di organizzazione ecclesiastica. Il Pontefice di Roma e il Patriarca di Costantinopoli | » | 42 |
| 3. | Il monachesimo bizantino | » | 46 |
| 4. | Le lotte religiose: Leone III l'Isaurico e Costantino Copronimo; la condanna per eresia inflitta da Gregorio III | » | 51 |
| 5. | Ravenna e l'Esarcato. L'Esarca e il Prefetto d'Italia. Altri magistrati centrali | » | 53 |
| 6. | Roma. La fase del ducato: a) L'ordinamento centrale | » | 56 |
| 7. | (segue): b) L'ordinamento cittadino | » | 59 |
| 8. | Dal ducato romano allo Stato pontificio. Il 'Patrimonium Sancti Petri' | » | 60 |
| 9. | La Sicilia nei secoli VI-VII | » | 63 |
| 10. | I 'Temi' di Sicilia, di Calabria, di Longobardia, di Lucania e il 'Catepanato d'Italia'. Significati di una burocrazia meridionale | » | 65 |
| 11. | Strutture e magistrature centrali e provinciali del Tema | » | 67 |
| 12. | La città e la campagna. Magistrature locali e potere signorile | » | 70 |
| 13. | Le leggi di Giustiniano e l'Italia bizantina | » | 74 |
| 14. | Le leggi post-giustinianee e l'Italia bizantina | » | 77 |
| 15. | Dai successori di Giustiniano alla dinastia dei Macedoni. L'Italia che parla il greco | » | 78 |
| 16. | Adattamenti e riduzioni della codificazione di Giustiniano nell'Italia che parla il latino | » | 83 |
| 17. | Tracce di diritto teodosiano | » | 88 |
| 18. | Giuristi e cultura giuridica: scuole, opere | » | 89 |
| 19. | Intorno al diritto bizantino, in lingua greca | » | 92 |

Capitolo III

L'ITALIA VERSO OCCIDENTE

| | | | |
|----|-----------------------------------|------|----|
| 1. | Longobardi in Italia: l'invasione | pag. | 95 |
| 2. | L'insediamento | pag. | 98 |

| | |
|---|----------|
| 3. Prime linee di un 'Regnum' | pag. 99 |
| 4. 'Curtis' regia e 'Curtis' ducale | pag. 100 |
| 5. I 'fideles' del re e l'idea longobarda del 'Regnum' | pag. 103 |
| 6. L'assemblea e il 'Palatium' | pag. 105 |
| 7. I 'fideles' e gli uffici | pag. 106 |
| 8. Il 'Regnum' fra Rotari e Liutprando | pag. 107 |
| 9. Longobardi, romani, ceti sociali nella 'Langobardia' dei secoli VII-VIII | pag. 108 |
| 10. L'avvento dei franchi sul trono di Pavia | pag. 110 |
| 11. Dalla capitale alla provincia: le contee | pag. 111 |
| 12. Una concezione del potere senza radici romane: 'Regnum' e 'Imperium' | pag. 113 |
| 13. La 'Renovatio Imperii' | pag. 114 |
| 14. Un modello di poteri locali legittimi: il feudo | pag. 116 |
| 15. La città | pag. 120 |
| 16. Il vescovo | pag. 121 |
| 17. Vescovi e duchi | pag. 126 |
| 18. Vescovi e conti | pag. 128 |
| 19. La nuova struttura delle istituzioni diocesane | pag. 129 |
| 20. Vescovi e principi: 'immunitas' e 'districtio' | pag. 131 |
| 21. Vescovi e società cittadina: dalla 'genossenschaftliche Gewalt' alla 'herrschaftliche Gewalt' | pag. 133 |
| 22. Il vescovo e il potere missatico | pag. 134 |
| 23. La comunità cittadina | pag. 136 |
| 24. La campagna e la società rurale | pag. 137 |
| 25. Le signorie di campagna. I presupposti | pag. 139 |
| 26. 'Sistema curtense' | pag. 141 |
| 27. La struttura curtense e le prime proiezioni signorili del potere del 'dominus' | pag. 144 |
| 28. Signoria fondiaria, signoria territoriale, signoria feudale | pag. 146 |
| 29. La feudalizzazione dei poteri comitali e un nuovo modello uniforme per tutte le signorie di campagna: il 'bannum' | pag. 147 |
| 30. Le basi residenziali del potere signorile: a) I monasteri | pag. 150 |
| 31. La forza di attrazione del monastero: dalla regione e dall'intero Impero cristiano | pag. 153 |
| 32. Le basi residenziali del potere signorile: b) I castelli | pag. 155 |

| | |
|---|----------|
| 33. Le comunità dei rustici | pag. 158 |
| 34. Le tenui linee delle istituzioni rurali | » 160 |

Capitolo IV

NORME E GIURISTI

| | |
|---|-------|
| 1. La consuetudine | » 165 |
| 2. La sorte della compilazione giustiniana, dei 'Digesta' in particolare | » 168 |
| 3. L' 'Edictum' di Rotari | » 170 |
| 4. Gli 'Edicta' degli altri re longobardi | » 173 |
| 5. I 'Capitularia' franchi | » 176 |
| 6. Il 'Liber Papiensis' e la 'Lombarda' | » 180 |
| 7. Le norme per la Chiesa e della Chiesa | » 181 |
| 8. Le collezioni di leggi canoniche | » 183 |
| 9. Diritto romano e legislazione della Chiesa | » 185 |
| 10. I libri penitenziali | » 186 |
| 11. Le 'regulae' canonicali | » 190 |
| 12. Le 'regulae' monastiche | » 193 |
| 13. Caratteri di un'incerta cultura giuridica: le arti liberali e la realtà italiana | » 195 |
| 14. La prassi giuridica | » 197 |
| 15. Le raccolte di norme giuridiche | » 198 |
| 16. Opere e 'giuristi': la 'Summa Perusina', anonime collezioni di 'formulae', le 'Exceptiones Legum Romanarum', la 'Expositio ad Librum Papiensem' | » 200 |

PARTE II

Capitolo I

ISTITUZIONI CITTADINE NELL'ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE (SECOLI XII-XIII)

| | | |
|--|---|-----|
| 1. Premesse | » | 209 |
| 2. La nascita del comune | » | 213 |
| 3. La campagna intorno alla città | » | 215 |
| 4. Gli abitanti della campagna | » | 216 |
| 5. La gestione tradizionale del potere: signorie feudali, territoriali, fondiarie | » | 219 |
| 6. Tra il vecchio e il nuovo nelle campagne italiane: i villaggi feudali, i Comuni di castello, i Comuni rurali | » | 222 |
| 7. Dalla campagna alla città: la struttura delle città comunali | » | 224 |
| 8. Gli abitanti della città | » | 227 |
| 9. I rapporti delle città con l'Impero e con la Chiesa | » | 229 |
| 10. I gruppi sociali, le nuove istituzioni e il 'Commune civitatis'. Giudizi della storiografia sul 'Comune' italiano | » | 231 |
| 11. I soggetti del Comune | » | 233 |
| 12. Magistrature e organi del Comune | » | 238 |
| 13. Dal Comune dei Consoli al Comune del Podestà | » | 245 |
| 14. Il Podestà | » | 247 |
| 15. Magistrature e 'officia' | » | 248 |
| 16. Il potere normativo | » | 250 |
| 17. Le corporazioni, le botteghe, il lavoro | » | 251 |
| 18. La struttura della corporazione | » | 254 |
| 19. Attività politica e militare degli 'artigiani'. Le 'arti' e le 'armi' | » | 256 |
| 20. La nascita del Comune del Popolo | » | 257 |
| 21. Strutture costituzionali del Comune del Popolo | » | 258 |
| 22. Rapporti costituzionali fra il 'Popolo', le 'arti' e le 'armi' | » | 260 |
| 23. L'avvento della Signoria | » | 262 |
| 24. Lineamenti dell'ordinamento signorile | » | 263 |
| 25. I poteri del Signore | » | 265 |
| 26. Il Signore e gli organi dei vecchi ordinamenti | » | 267 |

Capitolo II

IL 'REGNUM SICILIAE'

| | | |
|--|---|-----|
| 1. La costituzione del 'Regnum Siciliae' | » | 269 |
| 2. Sul piano degli ideali | » | 272 |
| 3. La 'Apostolica Legazia'. Sacro e profano | » | 274 |
| 4. La politica ecclesiastica dei normanni | » | 277 |
| 5. Dal piano degli ideali al piano della realtà | » | 280 |
| 6. Corona, corte, feudi, città | » | 281 |
| 7. La corte | » | 282 |
| 8. Il re | » | 284 |
| 9. Le Assemblee, i 'Colloquia' | » | 287 |
| 10. Gli organi centrali del governo | » | 289 |
| 11. Funzionari e incaricati di affari: i dipendenti di Corte | » | 294 |
| 12. Gli organi periferici del 'Regnum'. Giustizieri e Camerari | » | 295 |
| 13. I Camerari | » | 299 |
| 14. Il feudo | » | 300 |
| 15. La città | » | 304 |
| 16. La città nel periodo normanno-svevo | » | 307 |
| 17. Magistrature cittadine e magistrature regie | » | 310 |
| 18. Dalla crisi dinastica a Federico II | » | 311 |
| 19. Primi spunti di un potere normativo cittadino | » | 313 |
| 20. La città nel periodo angioino-aragonese | » | 314 |
| 21. Il problema del potere normativo delle città meridionali | » | 316 |
| 22. Gli anni della crisi. I 'Vespri' siciliani e il distacco dell'isola dal continente | » | 319 |
| 23. I potentati familiari | » | 321 |
| 24. Il parlamento | » | 322 |

PARTE III

Capitolo I

LA RISCOPERTA DELLE LEGGI DI GIUSTINIANO

1. La nascita di una nuova civiltà urbana » 329
2. Problemi caratteristici della nuova civiltà » 335
3. Innerio e la riscoperta del diritto romano-giustiniano » 342
4. Il ritrovamento dei 'Digesta' e di altre parti della compilazione giustiniana » 346
5. Autenticità e genuinità dei testi legislativi ritrovati » 347

Capitolo II

LE GRANDI CODIFICAZIONI DELLA CHIESA

1. La riforma della Chiesa e le lotte con l'Impero (secoli XI-XII) » 351
2. Lineamenti teorici del potere ecclesiastico » 355
3. Il 'Decretum' di Graziano » 356
4. Diritto canonico e gestione di poteri cittadini » 360
5. Le 'Quinque Compilationes Antiquae' » 362
6. Il 'Liber Extra' (o 'Decretales') di Gregorio IX, il 'Liber Sextus' di Bonifacio VIII e la formazione del 'Corpus Iuris Canonici' » 363

Capitolo III

IL DIRITTO DEGLI ORDINAMENTI CITTADINI E DEL 'REGNUM SICILIAE'

1. A) Consuetudini della città e statuti del 'Commune civitatis'.
La consuetudine e il ruolo dei 'sapientes' locali » 365
2. La redazione delle consuetudini » 367
3. I 'brevia' comunali » 369
4. Le norme deliberate dalle assemblee comunali » 370
5. La formazione dello 'statutum' del 'Commune civitatis':

| | | |
|---|---|-----|
| a) le tecniche per la registrazione e per la pubblicità delle singole disposizioni statutarie | » | 371 |
| 6. (<i>segue</i>): b) le commissioni degli statutari e i 'reformatores' dello statuto | » | 372 |
| 7. L'atteggiamento dei giuristi dottori | » | 375 |
| 8. Diffidenza e disprezzo nel dissidio fra il Comune e i dottori di scuola: primi cenni di una 'dottrina degli statuti' | » | 377 |
| 9. La maturazione della 'dottrina degli statuti' | » | 379 |
| 10. La 'difesa dello statuto': graduazione delle norme, mutabilità delle norme, divieto di interpretazione | » | 383 |
| 11. Il controllo, pratico e teorico, da parte dei giuristi dottori: partecipazione alla compilazione dello statuto; dottrine dell'interpretazione | » | 385 |
| 12. Dalla stabilità del Trecento alla crisi del Quattrocento | » | 388 |
| 13. B) Statuti delle corporazioni | » | 391 |
| 14. C) Statuti familiari e consortili | » | 393 |
| 15. D) Statuti delle confraternite. Statuti ecclesiastici | » | 394 |
| 16. E) Il diritto del 'Regnum Siciliae'. Diritto regio e diritto romano | » | 396 |
| 17. Le norme dei re nell'età normanno-sveva | » | 397 |
| 18. La graduazione delle fonti normative: la Constitutio 'Puritatem' di Federico II | » | 399 |
| 19. Le norme dei re nell'età angioino-aragonese | » | 400 |
| 20. Le consuetudini cittadine in Sicilia | » | 403 |
| 21. Il ruolo dei patriziati cittadini | » | 405 |
| 22. Le consuetudini cittadine nel meridione della penisola | » | 406 |

Capitolo IV

L'UNIVERSITÀ

| | | |
|--|---|-----|
| 1. Irnerio e la prima 'schola' | » | 409 |
| 2. I primi rapporti tra 'scholae', 'Commune civitatis' e corporazioni | » | 412 |
| 3. I quattro dottori allievi di Irnerio e l'Authentica 'Habita' | » | 414 |
| 4. Le 'nationes' studentesche, le due 'universitates scholarium', la 'universitas' | » | 417 |
| 5. La diffusione delle scuole universitarie | » | 419 |

| | | |
|---|---|-----|
| 6. Professori, studenti e ordinamenti cittadini. Le basi e le prime caratteristiche del potere degli 'iuris doctores' | » | 421 |
| 7. Una realtà differente: l'Università di Napoli | » | 425 |
| 8. Corporazioni di dottori giuristi e poteri cittadini nell'Italia centro-settentrionale | » | 429 |
| 9. Stabilizzazione delle strutture universitarie: l'organizzazione delle lezioni | » | 431 |
| 10. I libri | » | 432 |
| 11. Le caratteristiche delle lezioni: la lettura diretta dei testi legislativi giustiniane | » | 434 |
| 12. La crescente autorità di alcuni apparati dottrinari | » | 437 |
| 13. La disputa delle 'quaestiones'. Le 'repetitiones' | » | 439 |
| 14. La conclusione degli studi: l'esame privato e l'esame pubblico | » | 442 |

Capitolo V

LE OPERE DELLA DOTTRINA NELLA FORMAZIONE E NELLA GESTIONE DI UN 'SISTEMA' DI DIRITTO COMUNE

| | | |
|---|---|-----|
| 1. Irnerio e la separazione del diritto dalla logica e dall'etica. Significato e limiti dell'operazione | » | 448 |
| 2. I problemi dell'equità. Le idee di Irnerio e dei glossatori | » | 449 |
| 3. Il ruolo dell'interprete | » | 451 |
| 4. L'altra faccia della medaglia | » | 455 |
| 5. La fondazione di uno studio sistematico del diritto romano e del diritto canonico | » | 457 |
| 6. Nensi con la cultura generale e contributi di questa al coordinamento delle leggi giustiniane in un 'Corpus' | » | 460 |
| 7. Le tecniche e le forme del coordinamento fra le parti del 'Corpus': le 'summae', le 'lecturae', gli 'apparatus' dei glossatori civilisti | » | 462 |
| 8. Problemi analoghi per i canonisti | » | 466 |
| 9. Il coordinamento per settori limitati: il problema delle categorie giuridiche | » | 467 |
| 10. Il rapporto fra realtà e diritto in Giovanni Bassiano: 'ius commune', 'quoddam ius naturale primaevum' | » | 468 |
| 11. Accursio e Odofredo. La 'Magna Glossa' di Accursio | » | 470 |

| | | |
|--|---|-----|
| 12. Il problema emergente nella giurisprudenza del Duecento. Le norme locali come 'ius proprium': consuetudini feudali e cittadine, statuti, 'ius regium'. Rapporti col diritto romano e canonico: 'ius commune' e 'ius proprium' in un unico sistema | » | 473 |
| 13. Le prime esperienze nella considerazione del diritto feudale | » | 474 |
| 14. Il diritto feudale fra i 'libri legales' | » | 477 |
| 15. La considerazione del diritto statutario e consuetudinario. Le 'quaestiones statutorum' | » | 479 |
| 16. Le esperienze dei canonisti | » | 481 |
| 17. Le nuove prospettive: 'ius commune' e 'ius proprium' incorporate nelle opere per la pratica. I formulari notarili e processuali: Martino da Fano, Salatiele, Rolandino dei Passaggeri, Guglielmo Durante | » | 483 |
| 18. La valorizzazione della dialettica aristotelica nella formazione di un unico 'sistema iuris' ('ius commune' e 'ius proprium') | » | 486 |
| 19. Significato dell'uso della dialettica fuori dai grandi centri universitari, in corrispondenza con diverse aggregazioni di interessi | » | 488 |
| 20. La dottrina giuridica francese del tardo Duecento: Jacques de Révigny e Pierre de Belleperche. Elaborazione sistematica del 'Corpus Iuris Civilis' con strumenti dialettici | » | 489 |
| 21. Gli epigoni della 'scuola' francese: Guillaume de Cunh e Jean Faure | » | 492 |
| 22. La scuola dei 'commentatori' in Italia: Cino da Pistoia | » | 493 |
| 23. Iacopo Belvisi | » | 497 |
| 24. Bartolo da Sassoferrato | » | 498 |
| 25. L'eredità di Bartolo: il 'bartolismo' | » | 505 |
| 26. Le principali 'scholae' bolognesi del Trecento. Iacopo Bottrigari e Ranieri Arsendi | » | 506 |
| 27. L'eredità del Trecento nella giurisprudenza del Quattrocento: Paolo di Castro, Alessandro Tartagni, Giason del Maino | » | 509 |

Capitolo VI

LE OPERE DELLA PRATICA FRA POTERE POLITICO E INTERESSI PROFESSIONALI

| | | |
|---|---|-----|
| 1. I giuristi e la ruota della fortuna | » | 511 |
| 2. La collaborazione dei giuristi indipendenti con gli ordinamenti cittadini e territoriali | » | 513 |
| 3. L'attività consultiva | » | 516 |
| 4. Le raccolte dei 'consilia' | » | 520 |
| 5. Le 'scholae' e gli studi professionali | » | 522 |
| | | |
| Indici dei nomi | » | 525 |

PARTE I

Capitolo I

OCCIDENTE ED ORIENTE FRA TEODOSIO E GIUSTINIANO

Sommario: 1. Dentro e fuori i confini dell'Impero Romano d'Occidente. - 2. Scontro e convivenza di popolazioni germaniche e romane. - 3. Eserciti in armi e migrazioni di popoli: i 'Regna' d'oltr'Alpe. - 4. L'Italia tra il secolo V e il VI: la crisi mortale del potere imperiale. Il 'Regnum' di Odoacre e di Teodorico. - 5. Linee costituzionali del Regno gotico. - 6. Il diritto dei nuovi 'Regna' occidentali: dall'attività dei privati alle 'codificazioni' regie. - 7. Le compilazioni private di diritto romano al di là delle Alpi. - 8. Le codificazioni regie di diritto romano. - 9. Le codificazioni regie di diritto germanico. - 10. La personalità della legge. - 11. Le 'leggi' regie in Italia. - 12. La cultura giuridica dell'Occidente: scuole, opere, motivi. - 13. La cultura giuridica d'Oriente e la compilazione legislativa di Giustiniano.

1. Dentro e fuori i confini dell'Impero Romano d'Occidente

Con la forza delle armi e con l'abilità dell'azione politica l'Impero Romano d'Occidente aveva resistito e aveva difeso i suoi confini settentrionali per tutto il secolo IV. Ma già nel secolo V la situazione precipita e non valgono a mutare il corso degli avvenimenti alcuni episodi isolati, come nel 451 la vittoria di Ezio contro gli Unni, a Chalons-sur-Marne.

Si succedono incursioni rapide e penetranti, violente, devastatrici: Alarico I, capo dei Visigoti, nel 410 raggiunge Roma e si abbandona con i suoi soldati a violenze rovinose; Genserico, re dei Vandali, provenendo dall'Africa settentrionale già tolta ai bizantini e ridotta a regno dei Vandali, colpisce ancora Roma nel 455, con luttuose conseguenze per le popolazioni locali. Incursioni di per sé tragiche, che lasciano per qualche tempo tracce consistenti (la Sicilia, occupata dai Vandali, è 'restituita' nel 476 a Odo-

cre dietro pagamento di un compenso): ma soprattutto significative perché documentano l'impossibilità di difendere i territori dell'Impero e perché finiscono col persuadere che sia opportuno di spostare il centro di gravità dell'Impero d'Occidente da Roma a Ravenna, città strategicamente più difendibile e su una costa della penisola che permette, rispetto a Roma, un più rapido collegamento con la corte imperiale di Bisanzio.

Nella generalità dei casi si verificano massicci spostamenti di popolazioni nordiche che anche sotto la spinta di vaganti flussi demici orientali: si pensi agli Unni e alla loro ascendenza mongola che varcano il *limes* romano e si insediano al di qua di esso, o lo incorporano all'interno di territori che si organizzano politicamente e militarmente secondo le conformazioni topografiche (corsi d'acqua, catene montagnose, pianure, etc.) che segnano e consentono la migliore difesa armata.

Nel secolo V la vasta e fluida migrazione acquista linee fisio-nomiche fondamentali. Alcuni dei popoli germanici, da secoli tenuti fuori dai confini dell'Impero, si stabiliscono nelle terre romane e vi costituiscono dei *regna*, rudimentali ordinamenti che sono contraddistinti, nelle strutture e nel funzionamento, dalle modalità dell'originaria formazione.

Prima di tutto le popolazioni germaniche sono, per tradizione, scarsamente abituate all'idea di una stabile e duratura permanenza in una regione, e ora si avviano a sperimentare condizioni di vita relativamente nuove. Sono, per connessione, scarsamente dedite all'agricoltura, all'artigianato e al commercio, e stentano a comprendere il valore di queste pacifiche attività. Sono essenzialmente impegnate negli esercizi militari, hanno il culto e il vanto delle abilità marziali, ed è nelle armi, nella caccia, nei pingui botini di guerra che vedono gli strumenti e le prime fonti del quotidiano sostentamento e il simbolo dell'onore e della dignità sociale.

2. Scontro e convivenza di popolazioni germaniche e romane

Il quadro geografico entro il quale si muovono rende le popolazioni migranti particolarmente adatte alla sopravvivenza. E la realtà di un'Europa coperta di estese foreste fornisce in abbon-

danza legno per le costruzioni e per il fuoco, cacciagione, frutta selvatica, miele; offre fertili terre sulle rive di ricchi corsi d'acqua, come il Reno o il Danubio o il Rodano, e queste terre sono occasionalmente coltivate per un solo ciclo agrario. I fiumi sono pescosi, le vie di comunicazione fluviali si snodano su percorsi facili, e ogni vasto fiume, inoltre, tiene a distanza i nemici.

Interi popoli si spostano con facilità, in gruppi armati resi spesso più omogenei dall'unità familiare e parentale. I più adatti per età e forza si ritrovano ad essere guerrieri armati in un esercito abbastanza stabile, mentre nelle assemblee si discute di strategie comuni, si stringono accordi, si scambiano informazioni e propositi, e soprattutto si acclama colui che riconoscono come il capo, con un rito solenne e forse fragoroso, se è vero che per dare segno di approvazione i presenti battono le lance sugli scudi (*gairethinx*).¹

Nelle città uomini e famiglie di varie provenienza si mescolano fra i romani. Sidonio Apollinare si disgiusta nel vedere capelli unti di burro rancido e nel sentire aliti maleodoranti di sugo grasso intriso di aglio e di cipolla. Massimiano, poeta dell'età ostrogota, ha altri rimpianti, perché perde ogni giorno, a causa della sua vecchiaia, l'amore delle donne barbare dai costumi disinibiti e allettanti.²

I proprietari terrieri, principalmente i medi e i piccoli proprietari, vedono sconvolte le loro pacifiche attività, perché quasi dappertutto i germani si insediano come *hospites* su una parte dei loro campi, un terzo o più. I grandi proprietari terrieri, come la Chiesa ravennate e ambrosiana, o come quel patrizio Lauricius che vive a Ravenna ma possiede in Sicilia tre *massae* di sterminata estensione³, integrati con le alte gerarchie della Chiesa, o gerarchia ecclesiastica essi stessi, sono assoggettati a una rischiosa pressione politica: molti riescono a sopravvivere, mentre pochi sviluppano la loro potenza e ricchezza quando si scontrano

¹ Mette a fuoco i limiti del *gairethinx* e ne evidenzia alcuni sviluppi nel campo del diritto privato E. Cortese, *Thinx, garethinx, thingatio, thingare in gaida et gisil. Divagazioni longobardistiche in tema di legislazione, manumissione dei servi, successioni volontarie*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 61 (1988) 33-64.

² R.S. Lopez, *La nascita dell'Europa* (Torino 1966) 38.

³ B. Pace, *Arte e civiltà della Sicilia antica*, vol. IV (Roma 1949) 471 ss.; L. Ruggini, *Economia e società nell' "Italia annonaria"* (Milano 1961) 558.

o si incontrano con condottieri militari dotati di talento politico e di prudenza nel rapporto con i potentati locali, come accade per esempio con l'amalo Teodorico il Grande.

I burocrati esperti di un'amministrazione variegata e articolata gestiscono, nel pericolo ma superando il rischio, un autonomo potere, che è quello degli uffici imperiali centrali e periferici: uffici salvati al di là della stessa rovina dell'Impero.

Entro l'abitato cittadino la popolazione residente del popolo medio e minuto (artigiani, piccoli mercanti, manovali e salariati, povera gente) corre rischi mortali solo nei momenti di grande crisi, ma intravede nello sconvolgimento apportato dai 'barbari' un'occasione favorevole per sottrarsi alle pesanti gravezze fiscali del vecchio Impero e, ora, in Italia, dell'incombente amministrazione bizantina.

Le comunità della campagna sono le più esposte. Perciò i crinali dei monti diventano un buon rifugio. Si abbandonano le pianure, si tesse una trama di vita economica sui due versanti di ogni catena montagnosa, sui Pirenei, sulle Alpi, sugli Appennini, si trova nelle risorse della vasta foresta e nella caccia e nell'allevamento del bestiame la base dell'alimentazione (frutta, verdure, carne, latte, formaggi).

Intanto grandi e piccoli monasteri, in una rete estesa, vanno disponendosi lungo le vie di comunicazione o nei punti focali delle terre coltivate, accrescono nel tempo le loro proprietà immobiliari, migliorano le loro competenze, esercitano un ruolo non secondario per la tutela delle comunità dei rustici o degli isolati e sperduti abitanti della foresta, o per l'assistenza ai bisognosi stabili o ai viandanti pellegrini per ragione di fede o per passione di commercio e calcolo di guadagno.

La situazione del continente europeo non è tuttavia uniforme, anche se nelle grandi linee rivela elementi di sostanziale identità o concordanza. Vi sono differenze marginali o casuali, ma vi è soprattutto una differenza marcata fra la realtà della penisola italiana e quella dei paesi d'oltr'Alpe o d'oltre Manica.

Dappertutto, in Italia, i 'barbari' trovano un'amministrazione romana ancora funzionante: dappertutto, salvo che nelle terre d'oltre limite annesse a qualche regno dalla carica espansiva di singoli re, come accade per il regno dei Franchi.

Fuori d'Italia, al di là delle Alpi, vi è la vecchia amministrazione periferica, provinciale, dell'ultimo Impero romano. Ne costituiscono il nerbo schiere di modesti burocrati, integrate con i patrizi cittadini e largamente dominate da questi; ne sono punto di riferimento pochi intellettuali e *iurisperiti*, impotenti politicamente perché troppo legati alle corti locali o regie. Stanno intorno, incumbenti sulla vita urbana, i signori della campagna, residenti nelle *villae* disseminate nel contado.

In Italia, al contrario, vi è tra Roma e Ravenna la grande amministrazione centrale dell'Impero, vi sono dignitari ed esperti magistrati; vi è la compresenza di due potenti vescovi, il Pontefice romano e il vescovo di Ravenna; vi è un saldo reticolo di sedi vescovili minori e di abazie. È una peculiarità che concorre a spiegare alcuni aspetti del successo di Odoacre e di Teodorico, e poi la lenta ma sicura riemersione della penisola italiana da una posizione di periferia rispetto al mondo bizantino e a quello franco (il regno dei merovingi) verso una posizione di centralità durante i secoli della rinascenza carolingia, prima, e della svolta radicale della civiltà europea, poi, nel secolo XII.

3. *Eserciti in armi e migrazioni di popoli: i 'Regna' d'oltr'Alpe*

Fra le popolazioni che per lungo tempo si erano insediate oltre il *limes* dell'Impero romano, e premuto su di esso, si attivano schiere consistenti di Sassoni. Lasciano le regioni centro-settentrionali dell'Europa, attraversano il corso del medio-basso Reno, si congiungono con gli Angli che muovono dalle foci dell'Elba, varcano la Manica, occupano la Britannia, distruggono in gran parte le fiere popolazioni locali e ne disperdono i resti. L'operazione è, e appare, come una delle più sanguinose e devastanti. Sconvolge l'assetto della Britannia meridionale e dà per frutto la costituzione di sette piccole monarchie. Nasce così la c.d. *eptarchia*: Northumbria, Estanglia, Mercia, Essex, Sussex, Wessex, Kent. Resta indipendente la regione poi chiamata Galles.

I Burgundi sperimentano nelle terre attorno al medio Reno forme di vita associata, 'eleggono' a Mainz, nel 411, il primo leg-

gendario capo, il nobile gallo Iovinus, si muovono verso Occidente e costituiscono nella Gallia meridionale, tra l'alto Rodano e la Savoia, un 'Regno' indipendente, le cui caratteristiche sono simili a quelle del 'Regno' visigotico.

I Visigoti vivono una storia di più complessa mobilità. Originari, come gli Ostrogoti, delle regioni collocate intorno al medio corso del Danubio (all'incirca dell'attuale Ungheria), sotto la incalzante pressione degli Unni discendono dapprima verso la penisola greca, la attraversano rapidamente con largo giro, risalgono poi lungo le terre orientali adriatiche, attaccano Roma nel 410 e la saccheggiano, tentano una via verso il sud fino a Cosenza, nei cui pressi, sulle rive del fiume Basento, muore Alarico I; risalgono velocemente per l'intera penisola, se la lasciano alle spalle, si fermano nella Gallia meridionale. Intorno al 418 fissano nel sud della Francia, a Toulouse in Linguadoca, una prima base logistica e di governo, occupano poi la gran parte della penisola iberica, escluse le regioni occidentali bagnate dall'Atlantico (all'incirca l'attuale Portogallo e i Paesi baschi), e scelgono Toledo come capitale.

I Franchi del ramo salico formano tra la fine del secolo V e i primi decenni del secolo VI un vasto Regno che si estende a settentrione dei Regni dei Visigoti e dei Burgundi, e a occidente fino alle coste della Manica. Con una serie di improvvise e fortunate lotte armate i Franchi Sali sopraffanno dapprima i Franchi Camavi e i Franchi Ripuari, incorporano poi rapidamente un vasto territorio chiuso fra la Loira e la Senna e orientato verso le rive nord-occidentali della Gallia, cioè verso il dominio di Siagrio divenuto sostanzialmente indipendente da Roma, battono a Soissons i vicini orientali, i temibili Alemanni, e quindi i Turingi, dilagano oltre il vecchio *limes* imperiale fin nelle regioni poste oltre la riva destra del Reno centrale. Costituiscono così un importante Regno, riconoscono in un erede di Clodione, Meroveo, il glorioso e mitico capostipite e nel nipote di costui, Clodoveo, re dal 481 al 511, il campione di tutta la dinastia merovingica.

È un Regno che costituisce un nuovo polo di attrazione e di irradiazione politica e militare durante l'intero alto medioevo, dal secolo VI al secolo XI/XII, ed è un Regno che avrà grandi fortune anche nei secoli successivi. Si assommano e si alternano in esso

caratteristiche vincenti: aggressiva, inquieta, dilagante propensione alla guerra, al dominio sui vicini, alla difesa dei confini; prudenza e opportunismo che inducono Clodoveo a farsi cattolico e a convertire il suo popolo per saldare un'alleanza politica con Roma, utile perché nella Gallia la Chiesa è potente; formale rispetto per i resti istituzionali romani, ma reale superamento di essi. Si lasciano sopravvivere solo i *pagus*, o distretti, ma scompaiono le *curiae* municipali e le grandi magistrature di raccordo della periferia col centro. Il calcolo politico è accorto e si traduce e si esprime nella sostanziale solidarietà con le vecchie aristocrazie locali: con i ricchi proprietari terrieri, con esponenti delle cadenti curie municipali rapidamente sostituite da nuovi consigli di governo cittadino, con burocrati capaci di fare fruttare politicamente i poteri delle amministrazioni provinciali.

Sicché, nel complesso, il regno dei Franchi, sotto la dinastia dei Merovingi ma più ancora sotto quella dei Carolingi, si pone come il centro europeo alternativo e più potente rispetto a Bisanzio e al suo sempre splendido Impero e come il baluardo più robusto contro il fanatico dilagare degli arabi che dopo avere travolto nel nord-Africa il regno dei Vandali si affacciano minacciosamente sull'Europa, dove occupano ampie parti della penisola iberica spingendosi anche più a nord, finché nel 732 sono battuti, presso Poitiers, da Carlo Martello, in una battaglia diventata famosa. Verso sud occupano inoltre per intero la Sicilia tra l'827 e i primi decenni del '900, e la governano finché sono sconfitti dai normanni nel sec. XI.

4. *L'Italia tra il secolo V e il VI: la crisi mortale del potere imperiale. Il 'Regnum' di Odoacre e di Teodorico*

La penisola italiana non sfugge alla logica politica e militare che sconvolge e trasforma l'assetto istituzionale e la vita dei privati nell'Impero romano d'Occidente.

Nel 476 un *magister militum* che dall'alto della carica militare comanda l'esercito romano e per l'origine scira e per l'appartenenza alla stirpe degli Eruli controlla larghe schiere di truppe 'barbare', il *magister militum* Odoacre, depone l'Imperatore romano

d'Occidente, Romolo Augustolo, e invia all'Imperatore d'Oriente, Zenone († 491), le insegne imperiali, secondo le regole costituzionali da applicarsi per i casi di vacanza dell'Impero d'Occidente.

Il gesto è in parte improvvisato, ma ha successo perché non appare insolito a chi sa che altrove, in Europa, esistono già Regni indipendenti, e perché l'iniziativa e l'azione di Odoacre coagulano le forze economiche, politiche, culturali che compendiano e rappresentano la vita civile dell'Occidente imperiale.

Odoacre compie anzitutto un atto di prudenza: chiede di essere considerato magistrato supremo per l'Italia come delegato dell'Imperatore d'Oriente; e anche se l'Imperatore, per oltre un decennio, rifiuta a Odoacre il riconoscimento della qualità di magistrato, il senso politico della richiesta di Odoacre impedisce di pensare che si sia innescato un processo irreversibile, che si stia chiudendo definitivamente, come invece in effetti sta accadendo, ogni via per una legittima successione imperiale. Per tanti aspetti la caduta dell'Impero Romano d'Occidente può essere dunque considerata da molti contemporanei non come un fatto traumatico e drammatico, come la fine di un'epoca, ma come un episodio grave sì, ma dalle conseguenze non irreparabili.

Lo stesso Odoacre va intanto modellando il suo anomalo *Regnum* secondo circostanze che gli sono favorevoli. Riunisce l'esercito dei barbari, in armi, in una grande assemblea, com'è costume quando si devono deliberare i più gravi affari civili (processi, successioni di principi, etc.) o militari (guerre, spostamenti in massa, etc.), e da questa assemblea si fa proclamare 'Re' del suo popolo. Nel rapporto con i 'barbari' armati, che in questo particolare mondo esprimono soprattutto e rappresentano un potere militare, assume una dignità e una funzione, piene e senza limiti, e si avvia a guidare l'esercito e a portarlo alla battaglia, per la vittoria.

Questo particolare punto di vista è nella cultura dei 'barbari' tanto preponderante da condizionare ogni comportamento individuale, anche in tempi e nelle occasioni di pace, e anche nella scelta degli strumenti processuali più idonei a risolvere i conflitti di interessi interindividuali: si pensi al duello, alle varie 'prove di Dio', ad analoghe procedure compiute al posto di una regolare assunzione di prove. Il tutto avviene col fine di garantire un diritto, ma con la convinzione che il diritto e la ragione siano sempre del

più forte, di chi è guidato dagli dei, perché gli dei non possono non volere il trionfo della verità e della giustizia.

Ebbene, anche un tale patrimonio di convinzioni concorre, per qualche parte, al successo del progetto di Odoacre, perché la sua gente, peraltro per numero largamente inferiore alla popolazione romana, si isola e ama distinguersi dai romani e resta in genere accampata in armi nei quartieri militari, al margine o fuori dalle grandi città, mentre soltanto i dignitari più vicini a Odoacre cominciano ad avvicinarsi alle nuove esperienze del potere cittadino e degli affari civili.

Ma è soprattutto il favore dei vecchi ceti dominanti romani a sostenere il successo del tentativo di Odoacre e più ancora, e più chiaramente, il 'Regno' del suo nemico e successore, Teodorico il Grande, che sarà re dal 493 al 526.

Teodorico esalta, per così dire, e sfrutta abilmente e con convinzione tutte le possibilità politiche implicite nell'azione di governo di Odoacre. E soprattutto segue le orme dell'avversario quando cerca e trova l'appoggio dei ceti cittadini del vecchio Impero disfatto.

Dà al popolo minuto e ai ceti produttivi e mercantili un periodo di pace interna e la speranza (o l'illusione) di una giustizia amministrata in tempi brevissimi e in modo imparziale.

Ottiene il sostegno del Senato Romano, ancora funzionante, e delle famiglie senatorie che continuano a confluire nel Senato con i loro rappresentanti e a condizionare l'elezione dei Pontefici romani.

Ottiene l'appoggio dei grandi patriziati cittadini, e principalmente di quello ravennate. Anche per tale via, per le indubbie connessioni ovunque esistenti tra le famiglie dominanti e le grandi magistrature civili e le gerarchie della Chiesa e i monasteri, Teodorico lega agli interessi della sua 'corona' i poteri costituiti, laici ed ecclesiastici, saldamente ancorati nella società locale. Si procura infine il consenso dei ceti colti dell'Impero: ricompensa spesso gli intellettuali con liberalità, perché ne riconosce il ruolo determinante per la teorizzazione del suo potere e per la conservazione di una memoria (anche manipolata) del suo Regno.

È emblematica la figura di Cassiodoro, uomo dotato di cultura raffinata e sensibile, ma proclive a tessere le lodi del sovrano. Ed

è tragico il destino di Boezio, grande cultore della filosofia romana (che nel medioevo sarà tramite prezioso per la sua trasmissione nel mondo occidentale) condannato a morte per il sospetto di una trama segreta e di un tradimento a favore dell'imperatore d'Oriente.

Del resto, proprio perché la logica dell'azione politica muove verso una pacifica integrazione dell'aristocrazia militare barbara con i patriziati cittadini romani, Teodorico lascia intatte e operanti le magistrature e gli uffici imperiali, che in tal modo hanno la ventura di sopravvivere a una rovina dell'Impero realizzata nei fatti ma mai dichiarata.

5. *Linee costituzionali del Regno gotico*

Mentre a Roma il Senato continua a svolgere la propria attività, a Ravenna si concentrano i supremi poteri pubblici.

A Ravenna opera un'efficiente cancelleria dominata dal 'Questore del Sacro Palazzo' (*Quaestor Sacri Palatii*). Il Questore cura i collegamenti fra le magistrature del Regno e anche fra queste e l'Imperatore d'Oriente, gestisce la corrispondenza, redige o fa redigere gli 'Editti' del re e ne conserva e rende pubblici i testi, e ha infine alle sue dipendenze un 'ufficio' esecutivo che registra e conserva i documenti riguardanti gli affari del Regno.

Vi è un 'Conte delle sacre elargizioni' e vi è un 'Conte delle private elargizioni': hanno compiti, rispettivamente, nel campo delle finanze del *Regnum* (piani finanziari e tributari, provvedimenti connessi, competenze di cassa) e nel campo del demanio e del patrimonio privato del *Regnum* (amministrazione, esazione dei corrispettivi per le concessioni, riscossione dei fitti, spese per la conservazione e gestione dei beni patrimoniali, etc.).

A livello provinciale resistono le antiche magistrature romane: un Prefetto al Pretorio a Ravenna per la regione orientale del Regno, praticamente per l'intera penisola esclusa la Sicilia; un Prefetto al Pretorio ad Arles con giurisdizione sulle regioni occidentali per il tempo in cui la Provenza fa parte del Regno gotico d'Italia.

Alla morte di Teodorico il Regno entra in crisi, per cause interne e per circostanze esterne. Le incertezze della politica di Totila

(re dal 541 al 552) alienano al sovrano il favore dei patriziati e degli stessi ambienti ecclesiastici, mentre l'irrigidimento della politica del vescovo di Ravenna nei confronti del pontefice romano incrina uno dei motivi della concordia interna. Inutilmente Totila cerca il sostegno dei rustici, dei ceti residenti nella campagna, liberandone consistenti masse dalla schiavitù, consentendone i liberi spostamenti, tentando di inserirne una parte nell'esercito: in Italia, allora come nei tempi successivi, è la città l'elemento decisivo sulla scena politica.

Fuori dal Regno, intanto, Giustiniano succede allo zio Giustino nel 528, dopo che per un anno è stato con lo zio correggente dell'Impero. Ed è proprio l'azione militare e politica decisa a Costantinopoli da Giustiniano a segnare nel 553 la fine, che sarà lenta e dolorosa, del regno fondato da Odoacre con formula ambigua e portato a grandi fortune da Teodorico: una riprova, questa, della marginalità in cui si trova ora l'Italia, periferia del mondo franco emergente in Gallia per il regno dei Merovingi, periferia del mondo bizantino che celebra a Costantinopoli con Giustiniano uno dei suoi momenti di grande splendore.

6. *Il diritto dei nuovi 'Regna' occidentali: dall'attività dei privati alle 'codificazioni' regie*

Per comprendere il senso della profonda trasformazione del diritto connessa con la graduale scomparsa dell'Impero è opportuno tracciare in un quadro unitario le linee delle legislazioni vigenti nei Regni barbarici dell'Europa occidentale e le linee della cultura giuridica, quali si intravedono da opere e testimonianze coeve o più tarde, di solito spesso frammentarie.

Già negli ultimi secoli dell'Impero romano d'Occidente si era andata perdendo l'originaria distinzione, propria del mondo romano, fra dottrina (*iura*) e legislazione (*leges*), soprattutto per le idee e gli sviluppi impliciti nella c.d. 'legge delle citazioni', che è una costituzione di Valentiniano III e di Teodosio II del 426.⁴ Es-

⁴ È nel *Codex* di Teodosio: C.Th. 1.4.3.

sa contribuiva a ridurre la ricchissima eredità della giurisprudenza romana dell'età classica a cinque esclusive *auctoritates*: Papiniano, Paolo, Ulpiano, Gaio, Modestino.

Per quanto le condizioni delle scuole di diritto nella parte occidentale dell'Impero non ci siano note, e se ne possa appena intravedere lo stato attraverso uno sconfortato accenno dell'imperatore Teodosio⁵ o attraverso la tarda e disgregata situazione della capitale, è tuttavia sostanzialmente realistica la ricostruzione storiografica che rappresenta scuole giuridiche in piena crisi, attente al massimo a tramandare valori e regole acquisiti da tempo, pure senza intenderne appieno i ricchi e variegati significati, e anzi talvolta modificandoli ampiamente per ignoranza o per opportunità; impegnate, in breve, a compiere un vasto ma modesto lavoro di riduzione e di cristallizzazione, anche delle idee di più complessa vitalità, e in questo quadro a trasformare in modo sempre più rigido le opinioni dei vecchi e autorevoli giuristi in norme giuridiche, precettive, per le quali si chiede o si attende che l'autorità di un principe dia garanzia definitiva di validità.

Le riduzioni (epitomi) del diritto romano, che cominciano a circolare e a diffondersi nelle diverse regioni dell'Impero d'Occidente, presentano pertanto per tutto il periodo del tardo Impero una natura ambigua. Sono opera di qualche *iurisperitus*, opera anonima, antologica, scarsamente innovativa, e originale solo per il modo nuovo con cui si guarda agli scritti della giurisprudenza romana: e devono essere prese in considerazione anche da questo punto di vista, perché l'esistenza del prodotto documenta l'esistenza dell'artefice, del tecnico-giurista che professionalmente si occupa della fenomenologia del diritto. Quelle riduzioni antologiche sono comunemente adoperate come strumenti di governo sociale, come norma della convivenza umana, e alcune di esse sono incorporate, con naturalezza, in alcune delle legislazioni ufficiali che i re barbari danno ai loro *Regna*: sicché le possiamo ora conoscere o perché ne è sopravvissuta una documentazione autonoma, collegata più al momento scolastico che a quello le-

⁵ L'accenno è nella *const.* 'de auctoritate Codicis', con la quale Teodosio promulga il suo Codice: "...tam pauci raroque extiterit qui piena iuris civilis scientia ditaretur, et in tanto lucubrationum tristi pallore vix unus aut alter receperit soliditatem perfectae doctrinae".

gislativo, o perché sono state inglobate in una ‘codificazione’ regia e della ‘codificazione’ ci sono pervenute testimonianze dirette: cosa che accade a cominciare dai primi decenni del secolo VI.

Si deve pure mettere in evidenza che nel secolo V, finché coesistono le due *partes Imperii*, l’occidentale (Roma) e l’orientale (Bisanzio), nessuno degli imperatori romani accoglie in una cornice legislativa né promulga come norme dell’Impero gli *iura* ancora circolanti e conosciuti e nel fatto utilizzati e applicati come norme giuridiche. Sarà Giustiniano il primo imperatore che compirà questo passo.

Quando Teodosio, negli anni precedenti il 438, decide di riordinare la legislazione dell’Impero e fa approntare una poderosa codificazione, celebre punto di riferimento per tutta la vita del diritto per molti secoli soprattutto fuori d’Italia, i limiti sono fissati con rigore. Si fa un nuovo ‘Codice’, che si sostituisce a due modeste collezioni private, impropriamente designate con lo stesso termine, il c.d. ‘Codice Gregoriano’, della fine del sec. III, e il c.d. ‘Codice Ermogeniano’, all’incirca degli stessi anni.⁶ Ma nel nuovo ‘Codice’ sono inserite e raccolte solamente *leges* di Teodosio e Valentiniano e dei suoi predecessori (*leges*, e non *iura*), opportunamente selezionate, distribuite in rubriche per ragione di materia, disposte in sedici libri.⁷

7. *Le compilazioni private di diritto romano al di là delle Alpi*

Durante il secolo V vi sono giuristi, dei quali si è perso il ricordo del nome, che compilano epitomi di *leges* e *iura*: e benché il prodotto della loro opera circoli largamente, in quel tempo nessuna delle epitomi private trova una collocazione in una legislazione ufficiale, né dell’Impero né di un *Regnum*, e molte non la troveranno mai, neppure nel secolo successivo.

⁶ Si conosce l’esistenza di entrambi, ma mancano testimoni diretti. Sulla base di materiali legislativi e giurisprudenziali successivi ne ha tentato una ricostruzione P. Krüger, in *Collectio librorum iuris anteiustiniani*, III (Berlin 1890) 221-245.

⁷ Ediz.: *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et leges novellae...*: ed. a cura di Th. Mommsen e P.M. Meyer (Berlin 1905), ora anche *Theodosiani libri XVI...*, *assumpto apparatu* P. Krüger, a cura di Th. Mommsen, vol. I, *Pars posterior* (Berlin 1954).

Questo è il caso dei c.d. *Fragmenta Vaticana*, tramandati da un palinsesto posseduto dalla Biblioteca Apostolica Vaticana⁸, leggibili ora in quanto palinsesti su pergamene che in origine contenevano quest'operetta, ma erano state poi raschiate per eliminare la prima e più antica scrittura ed erano state riutilizzate per altre opere, secondo un uso frequente soprattutto fra i secoli VI e XI, quando era difficilissimo disporre di nuovi materiali scrittori. Ripercorrendo il solco impresso dallo stilo sulla pergamena e seguendo i labilissimi resti dell'originaria scrittura è stato possibile al cardinale Angelo Mai, nel 1821, riportare alla luce quest'operetta appartenente a un ignoto autore della prima metà del sec. IV: modestissima antologia di scritti, frammenti di Papiniano, Paolo e Ulpiano (*iura*) e di ridotte costituzioni imperiali (*leges*).

Alle famose *Institutiones* di Gaio si ricollega un'altra epitome dello stesso periodo, composta non si sa dove da un giurista rimasto ignoto: sono i c.d. *Tituli ex corpore Ulpiani*, o *Epitome Ulpiani*, che poco hanno a che vedere con Ulpiano.⁹

I *Tituli* non sono la sola riduzione che si conosca di Gaio: vi è un altro riassunto delle *Institutiones*, di maggiore importanza, scritto nella penisola iberica e forse nel sec. V, che circola certamente per molto tempo in quella parte dell'Impero, fra la penisola iberica e la Gallia meridionale, con il chiaro titolo di *Epitome Gai*.¹⁰

Forse in Provenza, verso la fine del secolo V, è redatta per iniziativa di un giurista egualmente ignoto un'altra di queste opere: riproduce in uno strano 'collage' testi di giurisprudenza (non tecnicamente *responsa*) di varia provenienza e testi legislativi tratti dal 'Codice Gregoriano' e dal 'Codice Ermogeniano', e li riproduce senza riassuntarli, nella loro redazione presumibilmente originale. È nota come c.d. *Consultatio cuiusdam veteris iurisconsulti*¹¹, per ricordarla con il titolo che le attribuì il famoso umanista francese del sec. XVI, Jacques Cujas (Iacopo Cuiacio), quando la

⁸ Ediz.: Th. Mommsen, *Collectio...*, cit., III, pp. 1-106; G. Baviera, in *Fontes iuris romani antejustiniani*, vol. II. *Auctores* (Firenze 1940) 461-540.

⁹ Ediz.: F. Schulz, *Die Epitome Ulpiani des Codex Vaticanus Reg. 1128* (Bonn 1926); G. Baviera, *Fontes...*, cit., II, 259-301.

¹⁰ Ediz.: G. Baviera, *Fontes...*, cit., II, 229-257.

¹¹ Ediz.: P. Krüger, *Collectio...*, cit., III, 199-220; G. Baviera, *Fontes...*, cit., II, 591-613.

scopri in un manoscritto, oggi perduto, e ne diede la prima edizione nel 1577.¹²

Di notevole importanza è inoltre la c.d. *Mosaicarum et romanarum legum collatio*, o *Lex Dei*.¹³ Sotto sedici titoli distinti per materia (per esempio: *de sicariis et homicidiis casu vel voluntarie* (tit. I), *de atroci iniuria* (tit. II), *de legitima successione* (tit. XVI), etc.) riporta testi tratti da collezioni di *leges*, dal 'Codice Gregoriano', e da *iura*, passi di Paolo, Ulpiano, Papiniano, e li pone in un significativo riferimento con la legge di Mosè, premessa sempre ad apertura di titolo.

È invece certamente di area culturale diversa, e va ricordata perché è un buon esempio della vastità del fenomeno, una silloge documentata in terra d'Oriente, i c.d. *Scholia sinaitica ad Ulpiani libros ad Sabinum*¹⁴, raccolta di annotazioni ricavate dallo stesso Ulpiano ma scritte in lingua greca.

8. Le codificazioni regie di diritto romano

È legittimo supporre che la produzione teorica e la raccolta di *leges* e *iura* nell'Europa occidentale, nei secoli IV e V, siano state meno povere di risultati di quanto i pochi avanzi superstiti, casualmente sopravvissuti agli avvenimenti e agli eventi naturali di oltre quindici secoli, non siano ora in grado di documentare. Accanto al poco che è rimasto dovette esservi il molto che è andato perduto, per sempre. Ma le caratteristiche di ciò che si è conservato consentono di fissare con sufficiente precisione gli orientamenti del processo storico in atto.

Vi è una linea di tendenza, costante e diffusa, lungo la quale si collocano le opere compilative di giuristi privati. Con evidenza e continuità accade che alcune di queste opere emergano al livello della legislazione ufficiale di un *Regnum*, senza che tuttavia nel

¹² È nel primo volume dell'*Opera omnia*: vd. per esempio l'ed. Neapoli 1722, coll. 639-650.

¹³ Ediz.: Th. Mommsen, *Collectio...*, cit., III, 107-198; G. Baviera, *Fontes...*, cit., II, 541-589.

¹⁴ Ediz.: P. Krüger, *Collectio...*, cit., III, 265-282; G. Baviera, *Fontes...*, cit., II, 635-652.

momento in cui l'opera privata assume natura precettiva essa perda la sua fisionomia e la sua individualità: fenomeno, questo, che oggi può apparire singolare e difficilmente comprensibile, ma che negli ambienti in cui si realizzava aveva un motivato riscontro nella realtà politico-costituzionale dei nuovi ordinamenti.

Sono forse i Visigoti a rinnovare più chiaramente i vecchi procedimenti legislativi, e certamente sono essi fra i primi a promulgare per il loro *Regnum*, intorno ai primi anni del secolo VI, una duplice codificazione, con contenuti in parte analoghi ma con una struttura formale diversa: la *Lex Romana Visigothorum* e la *Lex Visigothorum*.

La prima è del 506: dal nome del sovrano, Alarico II, è anche detta *Breviarum Alarici*, o *Breviarium alaricianum*.¹⁵

Nel contenuto le linee sono tipiche delle opere di compilazione e di epitome del tempo. Fanno parte della *Lex Romana Visigothorum* numerose costituzioni già presenti nel *Codex* di Teodosio del 438 e altre successive a quell'anno, l'*Epitome Gai*, frammenti delle *Sententiae* di Paolo ridistribuiti in un ordine diverso in cinque libri, qualche costituzione dei 'Codici' Gregoriano ed Ermogeniano, un brano dei *Libri responsorum* di Papiniano. Pertanto, come di consueto, la *Lex Romana Visigothorum* è una silloge di *leges* e di *iura*, e si segnala rispetto a opere analoghe non tanto per i contenuti né per le tecniche della composizione, ma per la mole e per il carattere precettivo che a essa imprime la volontà di un sovrano. E non è una novità una sorta di apparato esplicativo, un'*interpretatio* che accompagna e chiarisce tutti i testi ad eccezione dell'*Epitome Gai*, perché anche altri testi hanno in quel tempo apparati similari, utili a orientare gli interpreti.

Il dato distintivo sta dunque nell'autorità di un re che nel momento in cui si fa legislatore per il suo *Regnum* (attribuendosi ed esercitando in tal modo una delle prerogative dell'*Imperium*) sceglie ed eleva a dignità di legge varie raccolte di *leges* e *iura* che già

¹⁵ Ediz.: G. Haenel, *Lex Romana Wisigothorum* (Leipzig 1849; rist. fotostatica, Aalen 1962). Vd. H. Siems, *Lex Romana Visigothorum*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte* [d'ora in avanti, HRG], II (Berlin 1978) coll. 1940-1949 (con indicazioni di edizioni e bibliografia); C. Schott, *Der Stand der Leges-Forschung*, in *Frühmittelalterliche Studien*, 13 (1979) 33.

esistono¹⁶, o forse dà incarico di ampliare quelle che sono più note e importanti.

Nei primi anni del sec. VI I Burgundi compiono un'analogha operazione. È forse il re Gundobado, forse nell'ultimo anno della sua vita († 516), a promulgare una *Lex Romana Burgundionum*.¹⁷ È meno estesa della *Lex Romana Visigothorum*. Si compone di poche decine di articoli e non incontra largo favore, tanto che i romani del regno dei Burgundi preferiscono usare quella di Alarico II¹⁸: circostanza, questa, che si può spiegare solo pensando alle radici private di queste stesure legislative.

Le vicende, a ben guardare, non sono mute. Fino al 654 (anno in cui viene promulgata la *Lex Visigothorum recesvindiana* (vd. *infra*) e anche oltre, persiste circolazione della *Lex Romana Visigothorum*, anche al di fuori del regno dei Visigoti (penisola iberica e parte della Francia meridionale) e in varie regioni d'Europa. Questa circolazione indica quanto sia stato incerto irrilevante il significato che aveva l'atto formale della promulgazione regia. Indica che i re visigoti e burgundi seguono una tendenza ben definita, piuttosto che avviarla e guidarla; che nei due regni, ma di più in quello visigotico, vi sono giuristi dotati di prestigio e autorità che consolidano e rendono palese il loro ascendente e il loro potere anche con la compilazione di sillogi di testi difficili da trovare e preziosi nell'uso. Dietro tali giuristi, o accanto ad essi, vi è probabilmente il ricco ceto agrario che esprime il proprio potere sia attraverso il possesso delle terre, sia attraverso le pingui con-

¹⁶ Ha negato il carattere legislativo e ha considerato il *Breviarium* una guida ai giudici (con 'carattere didattico', dunque) A. D'Ors, *La territorialidad del derecho de los Visigodos*, in A. D'Ors, *Estudios Visigóticos*, I (Roma-Madrid 1956) 121. La tesi è criticamente ridiscussa da H. Schmidt, *Zum Geltungsumfang der westgotischen Gesetzgebung*, in *Spanische Forschungen der Görresgesellschaft*, 29 (1978) 1-84.

¹⁷ Ediz.: L.R. Salis, in *Mon. Germ. Hist., Leges*, II (Hannover 1892) 124-163; G. Baviera, *Fontes...*, cit., II, 711-750. La data non è certa: è da collocare in un periodo che va dal 500 al 533, e secondo alcuni tra il 500 e il 517, secondo altri tra il 517 e il 533: G. Chevrier e G. Pieri, *La loi romaine des Burgondes*, in *Ius Romanum Medii Aevi*, I.2.b.aa.a (Milano 1969) 18-23. Propende per la prima soluzione e per una datazione intorno al 516 H. Nehlsen, *Lex Romana Burgundionum*, in HRG, II, coll. 1930-1931 (con indicazioni di edizioni e bibliografia). Sulla *lex*, in generale, oltre a Nehlsen, *op. cit.*, coll. 1927-1934, anche Schott, *Der Stand...*, cit., 36; Schmidt, *Zum Geltungsumfang...*, cit., *passim*.

¹⁸ Chevrier e G. Pieri, *La loi...*, cit., pp. 6-7.

cessioni e le generose e interessate elemosine al clero¹⁹, sia attraverso l'esercizio degli uffici amministrativi e delle magistrature locali, vero centro e punto focale della gestione del nuovo Regno, soprattutto nel rapporto e nella solidarietà con un'aristocrazia militare impreparata alla conduzione degli affari civili.

Perde così peso il momento formale della promulgazione, perché esso scolorisce nell'alveo di una prassi e di una coscienza che riconoscono autorità ai giuristi che, nel concreto, elaborano e mettono insieme i testi normativi.²⁰

Lungo la stessa linea, sebbene certamente di più tarda formazione (fra l'VIII e il IX secolo), si colloca una compilazione di materiali vari, ancora *iura* e *leges*, derivati e compendati dalla *Lex Romana Visigothorum*: è la c.d. *Lex romana raethica-curiensis*²¹, che come altri testi del genere (*Epitome fuldensis*, *Epitome parigina*, *Epitome* di Wolfenbüttel, etc.²²), dà la prova della sopravvivenza della *Lex Romana Visigothorum* e della persistenza della tradizione teodosiana in alcune regioni d'Europa anche dopo la promulgazione della *Lex Visigothorum recesvindiana* del 654. Questa *Lex* è stata scoperta dapprima in un manoscritto udinese, che come ricorda Guido Astuti è finito a Leipzig ed è ora a Leipzig "per le poco commendevoli arti" dello scopritore, il professore lipsiense Gustav Haenel, che lo rubò nel 1870²³ e fu chiamata *Lex romana-utinensis*; fu ritrovata poi per frammenti nel monastero di Coira – dipendente dall'Abbazia di San Gallo – e a Pfeffers, in Svizzera, ed ebbe per titolo *Epitome Sancti Galli*, o *Lex romana curiensis*; e se ne ritrovò ancora un testimone in un

¹⁹ Una 'figura di... grande proprietario fondiario del VI secolo' è quella di Gregorio di Tours († 594) nella sua *Historia Francorum*: G. Cherubini, *Agricoltura e società rurale nel medioevo* (Firenze 1972) 73.

²⁰ Ridotta entro questi termini è importante l'osservazione di D'Ors, *La territorialidad del derecho...*, cit., sul carattere didascalico della *Lex Romana Visigothorum*.

²¹ Ediz.: E. Mayer Marthaler, *Lex Romana Curiensis*, in *Sammlung schweizerischer Rechtsquellen*. 16 Abt.: *Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden*, vol. I (2a ed., Aarau 1966). Sulla *Lex* vd. Schott, *Der Stand...*, cit., p. 33. La assegna a un'area franca C. Soliva, *Die Lex Romana Curiensis und die Stammesrechte*, in *Beiträge zum frühalemannischen Recht*, a cura di C. Schott (Baden 1978) 73-84.

²² G. Astuti, *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti. Età romano-barbarica* (Padova 1968) 33. Sul problema, J. Gaudemet, *Le Breviaire d'Alaric et les epitome*, in *Ius Romanum Medii Aevi*, 1.2.b.aa.β (Milano 1965).

²³ Astuti, *Lezioni ...*, cit., 328-330.

manoscritto di Milano. La *Lex romana raethica-curiensis* non sembra di formazione italiana sia per il contenuto sia per lo scarso uso che ne è attestato per la penisola. Conduce invece verso i territori d'oltr'Alpe, probabilmente verso la Rezia, ma guida chiaramente verso quel grande polo di attrazione e di rielaborazione del diritto teodosiano che fu costituito dagli ambienti giuridici romani del regno visigotico e dell'area franca, dai quali può essere stata originata.²⁴

In questo ambiente vi sono certo giuristi che dobbiamo giudicare modesti se li confrontiamo con quelli dell'età romana classica (ma è metodo storico improponibile²⁵). Sono giuristi dotati di scarsi mezzi di conoscenza: e come dichiara per tutti il compilatore della *Lex Romana Visigothorum* non riescono a trovare neppure i testi originari di Paolo, Ulpiano, Papiniano, Gaio e Modestino, i cinque famosi giuristi della 'Legge delle citazioni': "in corporibus suis non inveniuntur". Ma in questo ambiente vi è una salda integrazione dei giuristi con i ceti dirigenti locali: sicché i giuristi che ne fanno parte si presentano comunemente come portatori di 'precetti', e qualche sovrano 'barbaro', come è documentato per Alarico II, re dei Visigoti, e per Gundobado, re dei Burgundi, si spinge a dare autorità di legge alle loro compilazioni private.

9. Le codificazioni regie di diritto germanico

Forse sotto la suggestione del lavoro e del prestigio di questi giuristi, certo anche per il contatto e talvolta per la solidarietà con un clero non sempre incolto e con l'aiuto di tecnici capaci, i re barbari della penisola iberica e della Gallia e poi di altre regioni dell'Europa centro-settentrionale sono spinti a fare mettere per

²⁴ La *Lex Romana Curiensis*, opera di un privato, non è stata mai promulgata come *lex regia*: Schott, *Der Stand...*, cit., 33. Sui legami fra il *Breviarium* di Alarico II e la *Lex Romana Curiensis* vd. Gaudemet, *Le Breviaire...*, cit., 41-56.

²⁵ È tuttavia un metodo largamente adoperato. Per gli storici del diritto italiano basterà ricordare un giudizio in questo senso di Astuti, *Lezioni...*, cit., 23; e soprattutto l'intera impostazione di un discutibile e fuorviante corso universitario litografato di B. Paradisi, *Storia del diritto italiano. Le fonti nel Basso Impero e nell'epoca romano-barbarica* (rist., Napoli 1956).